R.G. TRIB. FED. N. 32/18

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 gennaio 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:
Avv. Lina Musumarra - Presidente Relatore
Avv. Anna Cusimano - Componente Estensore
Avv. Gianpiero Orsino - Componente
per decidere in ordine al ricorso *ex* art. 50, comma 2 R.G. FISE promosso dalla signora Eleonora Di Giuseppe per l'annullamento della delibera del Consiglio Federale n. 1028 del 4 dicembre 2017.

PREMESSO CHE

- con ricorso *ex* art. 50, comma 2 del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora innanzi, per brevità, anche R.G.) – depositato in data 3 dicembre 2018 – la signora Eleonora Di Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Catalano, ha impugnato, quale componente dissenziente del Consiglio Federale della FISE, la delibera del Consiglio Federale n. 1028 del 4 dicembre 2017, nella parte riferita all'art. 33 del Regolamento Generale, chiedendo, dopo ampia esposizione dei motivi di impugnazione, l'annullamento della detta deliberazione del Consiglio Federale, "*parte qua art. 33 del Regolamento Generale*";
- il Presidente del Tribunale ha ritualmente disposto la trasmissione del ricorso al Consiglio Federale FISE, nella persona del Presidente Marco Di Paola, e fissato l'udienza di discussione per il giorno 28 gennaio 2019;
- la Federazione Italiana Sport Equestri si è costituita in giudizio, nei termini, con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Tobia, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso e contestando, nel merito, la fondatezza delle ragioni di controparte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato nel merito, perché infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese *ex* art. 30 R.G.;
- all'udienza del 28 gennaio 2019 la Difesa della Ricorrente, dopo aver dichiarato di avere depositato, in pari data, ricorso *ex* art. 50, comma 2 R.G. FISE, per l'annullamento della delibera del Consiglio Federale n. 1155 del 17 dicembre 2018, nella parte riferita all'art. 33, commi 1 e 2 e all'art. 114 del Regolamento Generale, ha chiesto preliminarmente o la cessata materia del contendere sul ricorso che si stava trattando in udienza (e oggetto dell'odierna pronuncia), ovvero la riunione dello stesso a quello depositato il 28.01.2019;
- la Difesa della Federazione convenuta ha dichiarato di non essere a conoscenza del contenuto del nuovo ricorso e di riservarsi, pertanto, ogni eventuale eccezione a riguardo;

- il Tribunale, dopo essersi riunito in Camera di Consiglio, preso atto che il documento depositato agli atti dalla Ricorrente costituisce a tutti gli effetti nuovo ricorso *ex* art 50 R.G., avendo oggetto diverso, ha rigettato l'istanza di riunione; ha altresì ritenuto non sussistenti i presupposti per valutare l'ulteriore richiesta di cessazione della materia del contendere. Il Presidente ha, pertanto, invitato le Parti alla discussione;

- trattata la causa e rassegnate le conclusioni da entrambe le Parti, la Difesa della Ricorrente ha chiesto un termine per definire la questione con la Controparte ai fini di un'eventuale istanza di cessazione della materia del contendere. Il legale della FISE non si è opposto. Entrambe le Parti hanno chiesto la sospensione dei termini *ex* art 57, comma 5, lett c) R.G.;

- il Tribunale ha sospeso i termini di estinzione del giudizio ai sensi dell'art, 57 R.G. sino al 15 marzo 2019, data entro la quale Parte ricorrente avrebbe dovuto presentare eventuale istanza di cessazione della materia del contendere;

- alla scadenza fissata la Ricorrente non ha depositato l'istanza.

RITENUTO CHE

I. La Difesa di Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso.

In ragione del suo carattere processualmente dirimente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della Convenuta deve essere esaminata con priorità.

- Sostiene la Convenuta, previo richiamo delle norme su riportate, che il consigliere Di Giuseppe era presente al Consiglio Federale del 4 dicembre 2017, circostanza non contestata dalla Ricorrente, per cui "*il primo termine di impugnazione debba decorrere dal giorno di assunzione della medesima delibera (4 dicembre 2017), ragion per cui il ricorso risulta certamente depositato oltre i termini di legge*". Procede, ancora, Parte convenuta osservando che "*qualora controparte volesse considerare (a causa della complessità e della lunghezza dell'atto impugnato) come termine ultimo quello di trenta giorni dalla pubblicazione della delibera nel sito federale, sostenendo di aver preso conoscenza del testo definitivo del Regolamento solo tramite la sua pubblicazione nel suddetto sito, anche questo termine non sarebbe stato rispettato e, pertanto, il ricorso sarebbe anche in tal caso inammissibile. Le considerazioni di cui sopra rendono evidente, pertanto, la inutilizzabilità del termine annuale di impugnazione che sarebbe stato operante solo ed esclusivamente in totale assenza delle circostanze sopra descritte*";
- parte ricorrente, in sede dibattimentale, in ordine all'eccezione preliminare ha rilevato che "*le delibere vengono pubblicate sul sito FISE prive della data di pubblicazione. Non può sostenersi che la dott.ssa Di Giuseppe avendo partecipato al Consiglio conosceva il contenuto della delibera, potendo essere questa diversa da quanto deliberato in Consiglio. Il termine annuale è stato rispettato*".
- la Difesa di parte convenuta, sempre in fase di dibattimento, ha rilevato che la Difesa della Ricorrente sorvola sulla tardività ed inammissibilità del ricorso, e precisato che "*la ricorrente*

era presente quando l'atto è stato deliberato, deliberare significa approvare. L'art. 50 fa riferimento al momento in cui il ricorrente ha piena conoscenza dell'atto, non può essere revocato in dubbio che la dott.ssa Di Giuseppe conoscesse l'atto. Tutti i computer consentono di verificare la data di inserimento di un atto. La data di inserimento può essere accertata in qualunque momento".

L'eccezione preliminare formulata dalla Convenuta è fondata.

Ritiene questo Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle Parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (così Cass. Civ. Sez. III n. 24542/2009; Cass. Civ. Sez I n. 8767/2011).

L'art. 50 del Regolamento di Giustizia FISE prevede, al comma 2, che "*Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale Federale su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei Revisori dei Conti*".

Il successivo comma 7 stabilisce l'applicabilità al ricorso *de quo*, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 49, commi 2 e 3, e che l'eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Stabilisce il secondo comma del richiamato art. 49 R.G., per quanto di interesse nel presente procedimento, che: "*Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale (...)*".

Orbene l'art. 50 su riportato, in combinato disposto con l'art. 49, delinea in maniera chiara il perimetro operativo dell'impugnazione delle delibere consiliari, con riferimento sia:

- all'oggetto: quelle "*contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione*";
- alla legittimazione attiva: da un "*componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei Revisori dei Conti*";
- ai termini di prescrizione dell'azione: "*entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto*". L'art. 49 inserisce, poi, la norma di chiusura "*e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento*", la cui *ratio* è pacificamente individuata

nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, al fine di evitare che le delibere consiliari restino indefinitamente esposte ad impugnazione. In altri termini la norma significa che la delibera consiliare non può essere impugnata oltre un anno dall'atto o dal fatto, anche nell'ipotesi in cui il ricorrente ne abbia notizia dopo questo termine.

Non è contestata, in punto di fatto, la presenza del consigliere Di Giuseppe alla seduta del Consiglio Federale FISE dei 4 e 5 dicembre 2017. Si legge, infatti, nello stesso ricorso introduttivo "*Con delibera 1028 del 4 dicembre 2017 nella seduta del Consiglio Federale del 4-5 dicembre 2017 (...), con un unico voto contrario dell'odierna ricorrente è stato approvato il libro I, titolo 3, del Regolamento Generale FISE ed in particolare l'art 33 sul tesseramento, che recita (...)*".

È pertanto incontroverso che, attesa la presenza della componente del Consiglio Federale alla seduta nella quale è stata emanata la delibera di cui oggi si chiede, *in parte qua*, l'annullamento, il termine per impugnare, e cioè trenta giorni dalla piena conoscenza dell'atto o del fatto, decorra dalla data della seduta consiliare e della relativa delibera.

Priva di pregio è l'eccezione della ricorrente secondo cui "*Non può sostenersi che la dott.ssa Di Giuseppe avendo partecipato al Consiglio conosceva il contenuto della delibera, potendo essere questa diversa da quanto deliberato in Consiglio*", sia perché l'affermazione che le delibere approvate in Consiglio possono avere contenuto diverso da quelle pubblicate è priva di riscontro probatorio, sia perché è proprio dallo stesso ricorso che si evince che il consigliere Di Giuseppe era perfettamente al corrente del contenuto della delibera ed, in particolare, del Regolamento Generale della FISE che con la stessa si è approvato, approvazione alla quale si era opposta.

E, ancora, è sempre nel ricorso che si dà atto che il Libro I del Regolamento Generale (contenente l'art. 33 per cui è causa), è stato approvato con delibera 545 del 18 dicembre 2017 della Giunta Nazionale del CONI.

La delibera della Giunta Nazionale del CONI, con allegato il Regolamento Generale FISE, è stata ritualmente trasmessa al Consiglio Federale FISE, che l'ha ratificata con delibera dello stesso Consiglio n. 16 del 15 gennaio 2018.

A tutto voler concedere il consigliere Di Giuseppe, quand'anche non avesse avuto piena conoscenza del Regolamento Generale come approvato dalla delibera del Consiglio Federale il 4 dicembre 2017, giorno in cui è stata assunta (perché, per assurdo, modificata nelle more della pubblicazione), ne avrebbe inevitabilmente avuto piena conoscenza all'esito della delibera della Giunta Nazionale del CONI, come detto sottoposta al Consiglio Federale FISE e ratificata il 15 gennaio 2018. Non può infatti essere revocato in dubbio che, in quella sede, il testo del Regolamento Generale fosse cristallizzato e non potesse più subire modifica alcuna.

Va da sé che, alla data di presentazione del presente ricorso, il 3 dicembre 2018, i "*trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto*", richiesti dall'art. 49 R.G. erano in ogni caso abbondantemente decorsi.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto.

II. Parte convenuta ha chiesto, considerato il "*comportamento temerario di controparte*", la condanna della stessa alle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Giustizia FISE.

Questo Tribunale ravvisa gli estremi per dichiarare la temerarietà della lite proposta dalla Ricorrente, atteso che dall'esposizione dei fatti nel corpo del ricorso emerge come la delibera impugnata, unitamente al Regolamento che con la stessa si è approvato, fossero nella piena conoscenza del Consigliere dissenziente sin da subito e che, pertanto, lo stesso abbia promosso ricorso *ex* art 50 del Regolamento di Giustizia FISE nella consapevolezza della tardività dello stesso.

La richiesta di condanna alle spese, formulata nel corpo della memoria difensiva della Convenuta e ribadita all'udienza del 28 gennaio 2019, è pertanto fondata e merita accoglimento.

Ogni altra questione rimane assorbita.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 30, 49 e 50 del Regolamento di Giustizia FISE, definitivamente pronunciando sul procedimento in epigrafe,

- Dichiara inammissibile il ricorso.
- Condanna Parte ricorrente al pagamento, in favore della Convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione alla signora Eleonora Di Giuseppe e alla Federazione Italiana Sport Equestri, nella persona del suo Presidente, Marco Di Paola, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della FISE.

Così deciso Roma, presso la Federazione Italiana Sport Equestri, in data 8 aprile 2019.

PRESIDENTE RELATORE: *f.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE ESTENSORE: *f.to* Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: *f.to* Avv. Gianpiero Orsino